



COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 21-03-2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - TRIBUTO SERVIZI NON DIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 13:53, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LUNDINI ALESSANDRO	P	BOTTANI MARCO	P
CARA CINZIA	P	VALERIANI MARIANGELA	P
BALZOTTI MARIO	P	GALLO DR.ANTONIO	A
BASSANI ANTONIO	P	STAZI ADELAIDE	A
PASSACANTILLI CARLO	P	DE LUCA EUGENIO	A
SALVATORI ENRICO	P	MARULLI ALESSANDRO	P
DANIELI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor LUNDINI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa De Stefano Gabriella.

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N° PROPOSTA 4 del 18-02-2019

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 Bis del D.Lgs.vo 267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **GIOSI CINZIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **GIOSI CINZIA**

L'Assessore al bilancio illustra la proposta, osservando che trattasi di mera conferma delle aliquote e detrazioni già approvate lo scorso anno.

[Alle ore 15:04 si allontana il Cons. Valeriani. Rientra alle 15:05]

A questo punto, udita la discussione innanzi riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2015 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che detta le disposizioni necessarie per la redazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per il triennio 2019-2021;

VISTE le disposizioni contenute dal comma 14 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il comma n. 639 dell'articolo n. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che hanno escluso dalla tassazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazioni principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del D.L. 201/2011, al comma 9-bis, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 il quale prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI (tributo per i servizi indivisibili) è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la misura delle aliquote TASI sono vincolate all'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima consentita dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

RILEVATO che l'aliquota base IMU in vigore al 31/12/2013 risulta pari ad 1,06% (deliberazione di C.C. n. 26/2013);

RITENUTO, pertanto, allo scopo di garantire una corretta gestione finanziaria ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., come segue:

- **aliquota base altri fabbricati ed aree edificabili** pari allo **1,06%**;
- **abitazione principale e relative pertinenze** pari allo **0,4%**;

RITENUTO pertanto, allo scopo di garantire una corretta gestione finanziaria ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, deliberare per l'anno 2019 l'aliquota **TASI** (tributo per i servizi indivisibili), ai sensi del comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 come segue:

- **aliquota TASI beni merce** pari allo **0,1%**;

RITENUTO inoltre determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, per l'anno 2019, la **detrazione** d'imposta prevista per l'abitazione principale (categoria A1-A8-A9) fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21 maggio 2014 con la quale è stato nominato il funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione*

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018), che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019), che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge e di regolamento:

Presenti 10 - Assenti 3 (Gallo-Stazi-De Luca)

Favorevoli 9 - Contrari 1 (Marulli) - Astenuti nessuno

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale

- 1) **per l'anno 2019**, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria “**IMU**”, di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011 e s.m.i., come segue:
 - **aliquota base** altri fabbricati ed aree edificabili pari allo **1,06%**;
 - **abitazione principale (cat. A1-A08-A9) e relative pertinenze** pari allo **0,4%**;
- 2) di dare atto che l'aliquota complessiva gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ammonta all'1,06%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,3% è la quota di competenza comunale;
- 3) di determinare la **detrazione d'imposta** prevista, per l'abitazione principale (**cat. A1-A08-A9**), dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in **euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'Imposta municipale propria in quanto il Comune di Marcellina risulta classificato all'interno dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come "Comune montano";
- 5) di dare atto che in attuazione delle disposizioni contenute dal comma 14, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha modificato il comma n. 639 dell'articolo n. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, rimane esclusa per l'anno 2019 dalla tassazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazioni principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 6) **per l'anno 2019** l'aliquota TASI (tributo per i servizi indivisibili), ai sensi del comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 come segue:
 - **aliquota TASI beni merce pari allo 0,1%;**
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico, secondo le modalità ivi previste;
- 8) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Successivamente, con la seguente separata votazione

Presenti 10 - Assenti 3 (Gallo-Stazi-De Luca)

Favorevoli 9 - Contrari 1 (Marulli) - Astenuti nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
- Visto il comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to LUNDINI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Stefano Gabriella

Rep. n° 318

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Messo Comunale,
visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A C H E

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della legge 18 giugno 2009 n.69).

Li 03-04-19

Il Messo Comunale
F.to Cerquatti Pietro

DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Stefano Gabriella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000

Li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE